



Seguici anche su:  

S.I.Ve.M.P. Veneto

SINDACATO ITALIANO VETERINARI MEDICINA PUBBLICA



Iscriviti al
SIVEMP
per scaricare i moduli
di adesione clicca qui!

[home](#) | [chi siamo](#) | [contatti](#) | [archivio notizie](#) | [links utili](#) | [mappa sito](#)

I nostri approfondimenti

**NOI LA
PENSIAMO COSI'**
comunicati e prese di
posizione del
SIVEMP Veneto

[leggi >](#)

Iscriviti alla newsletter!

Ogni giorno sulla tua
mail le notizie di
sivempveneto.it

E-mail

Attività Sindacale

[segreteria regionale](#)[segreterie aziendali](#)[contratto](#)[chiarimenti](#)[dalla convenzionata](#)

Formazione

[eventi ecm simevep](#)[convegni e congressi](#)[appuntamenti](#)

Legislazione

[DALL'EUROPA](#)[DAL MINISTERO](#)[leggi in GU](#)[circolari ed ordinanze](#)[DALLA REGIONE](#)[bollettino ufficiale](#)[leggi regionali](#)[delibere e decreti](#)[piani e programmi](#)[DALLE ULSS](#)[SENTENZE](#)

Visita i siti nazionali:



Rebus incarichi vietati ai pensionati. Il punto sulla circolare della Fp. Criticità per l'applicazione a figure dirigenziali Ssn

Stefano Simonetti. Nel contesto della **legge** 114/2014 sono presenti alcuni aspetti molto delicati che sono già fonte di forti polemiche tra i quali spicca senz'altro l'articolo 6, soprattutto a seguito dell'emanazione della **circolare** n. 6 del 2014 del Dipartimento della Funzione pubblica che fornisce l'interpretazione di tale norma. L'articolo in questione riguarda il «divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza» ed è stato modificato in maniera significativa in sede di conversione in legge del decreto n. 90. La disposizione non è certo nuova nello scenario della normativa riguardante il pubblico impiego, tanto è vero che lo stesso articolo 6 in parola è una novella del comma 9 dell'articolo 15 della legge 135/2012 (la cosiddetta spending review). Tutto però è cominciato con l'articolo 25 della legge 724/1994 che poneva il primo divieto ma lo limitava a chi andava in pensione di anzianità.



Però la norma riguardava incarichi di «consulenza, collaborazione, studio e ricerca», cioè fattispecie che non vengono integralmente riproposte nell'articolo 5, comma 9, né nel testo del 2012 né nella novella del 2014. Al contrario, dal punto di vista soggettivo i divieti nel tempo sono stati inaspriti fino ad arrivare addirittura a vietare incarichi anche ai pensionati ex lavoratori privati.

La circolare ministeriale sopra richiamata è la seconda che viene emanata per chiarire e illustrare i contenuti della legge n. 114, dopo la n. 5 che concerneva il taglio delle prerogative sindacali ex articolo 7. Va detto subito che **la circolare 6 non risolve tutti i dubbi interpretativi e per ciò che concerne nello specifico la Sanità non affronta in pratica alcun aspetto peculiare di questo comparto.**

Ma c'è di più, perché la circolare assume alcune determinazioni che suscitano forti perplessità e fa quasi ritenere che si sia stata scritta non per fornire linee interpretative oggettive, ma per garantire in modo piuttosto autoreferenziale talune posizioni soggettive.

Il paragrafo 1 riguarda le finalità della disciplina e ricorda tra l'altro che l'indirizzo di politica legislativa è «volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni»: questo passaggio è particolarmente significativo per commentare in seguito il punto di maggiore criticità della circolare.

Il paragrafo 2 affronta il tema dell'efficacia della disciplina nel tempo e i rapporti con norme precedenti. Questa parte è scritta molto bene e si sofferma sul momento del conferimento dell'incarico per stabilire, nel tempo, cosa rientra nel divieto e cosa viene fatto salvo. Tuttavia sarebbe stato opportuno un riferimento al regime della proroga di un incarico conferito prima del 24 giugno 2014 poiché una manovra elusiva e opportunistica di facile attuazione è proprio quella di prorogare incarichi conferiti prima di quella data. E, a tale proposito, sono del parere che una eventuale proroga adottata dopo il 24 giugno non possa che ricadere nel divieto.

Con il paragrafo 3 si passa ai soggetti interessati all'applicazione dei divieti. Si ricorda che anche agli ex dipendenti degli organi costituzionali sono inibiti gli incarichi in questione perché l'adeguamento previsto dall'ultimo periodo del comma 9 novellato si riferisce all'organo e non ai suoi dipendenti. A titolo di completezza e visto che la circolare non lo fa, ricordiamo che gli «organi costituzionali» sono la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, il **Cnel** e tutte le Magistrature. Francamente appare poco elegante l'invito a evitare comportamenti elusivi contenuto nell'ultimo capoverso: se qualche amministratore pubblico è così privo di etica e di «disciplina e onore» imposti dall'articolo 54 della Costituzione, al punto da conferire a qualcuno un incarico a ridosso del pensionamento, non sarà certamente un blando auspicio a impedirglielo.

Il paragrafo 4 entra nel merito degli incarichi vietati ed è certamente la parte più interessante. Preliminarmente la Funzione pubblica ricorda che la norma va interpretata rigorosamente senza possibilità di ricorrere a estensioni o ad analogie. E, a supporto di tale affermazione, cita una recentissima deliberazione della Corte dei conti. Poi si sofferma sulla natura degli incarichi dirigenziali e direttivi e in quell'ambito fa rientrare anche quelli «in strutture tecniche, quali quelli di direttore scientifico o sanitario»: è questo il primo accenno alla peculiarità del servizio sanitario, anche se è evidente la genericità e l'indeterminatezza delle definizioni riportate. Vengono successivamente fornite le indicazioni per declinare gli incarichi di «studio e consulenza» e conclude specificando che sono vietati a prescindere dalla fonte di finanziamento.

Rassegna Stampa

Tempi d'attesa: Zaia processa i manager. Tac, risonanze, mammografie, raggi: un'indagine regionale rivela negligenze e tempi morti nell'impiego dei macchinari

[Leggi tutta](#)

Pensioni, la Corte costituzionale dichiara inammissibile il referendum sulla legge Fornero proposto dalla Lega

[Leggi tutta](#)

Il personale trasferito a titolo di mobilità non deve ripetere il periodo di prova: non è un nuovo lavoro ma prosegue il precedente rapporto

[Leggi tutta](#)

Prezzi agricoli in piena deflazione. Crescono le aziende che lavorano in perdita. Parmigiano Reggiano e Grana Padano ai minimi

[Leggi tutta](#)

Commissione Ue, consultazione pubblica su vendita olio, bovini e seminativi. Fino al 5 maggio sarà possibile presentare osservazioni sul progetto di orientamenti

[Leggi tutta](#)

Jobs act, entro febbraio gli altri decreti attuativi. Bellanova: rendere operativi subito il contratto a tutele crescenti e il Naspi

[Leggi tutta](#)

Da Omero a Peppa Pig: le relazioni pericolose tra uomo e maiale. L'offensiva simbolica antisuina è antica quanto il mondo

[Leggi tutta](#)

Moncalvo (Coldiretti): "Bene revisione della normativa sugli illeciti agroalimentari annunciata dal ministro Orlando"

[Leggi tutta](#)

Ordini. Incompatibilità dei presidenti-senatori. Cavicchi: dopo la nuova delibera di Cantone il problema resta

[Leggi tutta](#)

Taglia vongole. I pescatori dell'Adriatico protestano a Venezia contro le regole Ue e ottengono l'appuntamento col ministro Martina

[Leggi tutta](#)

[vedi tutte](#)

10

Temi

[sanità animale](#)[sicurezza alimentare](#)[professione](#)[lavoro](#)[previdenza](#)[ecm](#)[governo clinico](#)[medicinali veterinari](#)



Finalmente nel paragrafo 5 si arriva a definire - quasi di risulta gli incarichi consentiti. Il primo riconoscimento riguarda gli incarichi consentiti in ragione della diversa età di collocamento a riposo e le indicazioni appaiono chiare e del tutto corrette. Di seguito si ammettono gli incarichi che non comportano funzioni dirigenziali o direttive cui sono assimilati quelli professionali «quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria».

E qui iniziano a palesarsi delle criticità. Non va infatti dimenticato che nel Ssn sono incarichi dirigenziali anche quelli di natura professionale per cui potrebbero sorgere problemi nell'ammettere la legittimità di alcuni incarichi. Inoltre, per l'attività legale sarebbe stato opportuno specificare "di patrocinio" in quanto l'attività di consulenza legale (a esempio, compiacenti e inutili pareri pro ventate) rientra senz'altro nel divieto generale.

Ma le maggiori perplessità discendono dall'attività "sanitaria". La terminologia utilizzata è talmente generica che restano in piedi tutte le domande sul tema: un primario ospedaliero in pensione può continuare a "lavorare" in ospedale? Un medico pensionato può avere un incarico di specialista ambulatoriale? Un ex avvocato o ingegnere può difendere in giudizio l'azienda presso cui lavorava o progettare per essa? Può essere prorogato a cinque anni dagli originari tré il contratto di un direttore generale di azienda sanitaria nel frattempo andato in pensione?

A tutte le domande, a mio giudizio, la risposta non può che essere negativa non tantoin base all'attenta analisi della tipologia dell'incarico, ma alla luce dello spirito della norma che vuole perseguire il ricambio generazionale. Nel caso specifico degli incarichi cosiddetti Sumai esiste, tra l'altro, un parere rilasciato dalla Ragioneria generale dello Stato e recepito dalla Sisac che li ritiene incompatibili (nota prot. 104123 del 16 dicembre 2013). Quello dell'interpretazione rigorosa è un aspetto della circolare che non mi sento di condividere.

Dice la Funzione pubblica che la Corte dei conti ha richiamato lo stesso articolo 14 delle Preleggi per escludere interpretazioni estensive e tale rigorosità viene surrettiziamente utilizzata per non prevedere incarichi vietati lad dove la norma non li indichi espressamente. Orbene, nelle Preleggi esiste anche, come è noto, una norma che detta le regole dell'interpretazione della legge (l'articolo 12) e in essa si prevede accanto all'interpretazione cosiddetta letterale quella che discende «dalla intenzione del legislatore». Se si ricorre correttamente alla sistematicità prescritta nell'articolo 12 non può essere negato che le intenzioni del Legislatore fossero quelle di promuovere il ricambio generazionale e il ringiovanimento delle amministrazioni: lo si ricava non soltanto dall'articolo 6 ma anche, e soprattutto, dall'articolo 1, senza contare che nello stesso titolo della legge vengono richiamate le parole «semplificazione» e «trasparenza» che mal si addicono a letture che impediscono un vero e sostanziale ricambio. Tra l'altro ammettendo la

possibilità di incarichi di natura professionale presso la propria vecchia azienda si dovrebbe riconoscere che la norma è addirittura più permissiva dell'originario testo del 2012 che vietava proprio i rapporti per svolgere medesime funzioni con la stessa azienda. Anche relativamente agli incarichi di ricerca e a quelli di docenza, la circolare si premura di definire le caratteristiche che possano evitare l'elusione del divieto, ma è intuibile che ambedue sembrano finestre lasciate socchiuse per quello che è stato fatto uscire dalla porta. In assoluto sarebbe stato meglio vietarli nella stessa amministrazione di pregressa appartenenza.

Nessun problema si rileva per la lunga elencazione di incarichi consentiti in organismi vari (commissioni di concorso e di gara, commissioni consultive, comitati scientifici, collegi sindacali) anche se per uno specifico organismo come l'Oiv peraltro non ricordato - l'Anac non la pensa esattamente nello stesso modo (vedi il punto 3.2 della deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2013).

Dove però si resta veramente perplessi è la liberalizzazione degli incarichi di commissario. Viene consentita in virtù del fatto che la natura di tali incarichi è «non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate». Ora, come si fa a ritenere che un commissario prefettizio in un ente locale in dissesto o un commissario nominato al posto di un direttore generale di Asl decaduto non svolga esattamente le funzioni dell'organo di governo che sostituisce? Il sospetto è che sia stato valutato un aspetto prettamente formale (con il supporto dell'articolo 14 delle Preleggi) allo scopo neanche troppo mascherato della conservazione di alcuni privilegi e sinecure da parte dell'alta burocrazia.

In chiusura vengono trattati gli incarichi gratuiti e si specifica che una prima tipologia può essere quella dell'affiancamento del nuovo dirigente. La ricostruzione è ineccepibile, anche se il conferimento deve essere a mio giudizio eccezionale e adeguatamente motivato; in tal senso il richiamo l] fatto che l'incarico deve venire dall'alto «e non a domanda degli interessati stessi» fa sorgere spontaneamente il dubbio che non si tratti di una excusatio non petita che potrebbe mascherare clientelismi e "inchini" di vario genere che spesso le amministrazioni non sanno rifiutare.

In tutto il paragrafo, tuttavia, non viene spesa neanche una parola sul tema dell'eventuale rimborso spese. Ebbene, questa possibilità è stata introdotta in sede di conversione su specifica richiesta della Conferenza delle Regioni (è, in pratica, l'unico emendamento accettato tra i tanti - e ben più rilevanti per l'interesse pubblico - che erano stati presentati). La questione dei rimborsi spese è delicatissima e non c'è certo bisogno di ricordare quello che sta succedendo da qualche anno proprio in tema di rimborsi. Afferma l'articolo 6 che i

veterinaria internazionale



rimborsi spese devono essere rendicontati (e vorrei vedere!) ma anche che sono «corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'ami ministrazione interessata».

Questo è il vero punto critico della nonna. L'autoreferenzialità e l'assoluta mancanza di indicatori sono stati proprio il motivo del proscioglimento da parte della Corte dei conti dei consiglieri della Regione Piemonte: si può rimborsare tutto, basta che venga fornito il documento. E chiaro che l'errore - se di errore si tratta - sta nello stesso articolo 6, ma la Funzione pubblica ben avrebbe potuto recuperare trasparenza e credibilità dicendo che nel definire i limiti le amministrazioni si sarebbero dovute attenere, a esempio, ai criteri previsti per il trattamento di missione di tutti i dipendenti pubblici in servizio.

In conclusione, leggendo la circolare taluni dubbi permangono ma, soprattutto, si ha la sensazione che si sono perse almeno due buone occasioni per convincere i cittadini che la cosiddetta riforma della Pa intende veramente cambiare la cultura dell'amministrazione pubblica.

Stefano Simonetti - Il Sole 24 Ore sanità - 20 gennaio 2015
